



Ordine degli Avvocati di Cagliari

MISURE SUGGERITE ANTI COVID-19 PER GLI STUDI LEGALI

Normativa di riferimento:

DPCM 8 marzo 2020

Salute e sicurezza sul lavoro: grava sul datore di lavoro un obbligo, in base all'art. 2087 c.c., di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti; in aggiunta, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro (con la collaborazione del medico competente, ove presente) è responsabile della tutela dei propri dipendenti dall'esposizione a rischio biologico. Alla luce di tali previsioni, riteniamo che il datore di lavoro sia tenuto a:

- aggiornare il «DVR» (Documento di Valutazione dei Rischi) con particolare riferimento al "nuovo" rischio biologico del contagio da Covid-19;
- sulla base della valutazione dei rischi risultante dal DVR aggiornato, il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente ed il RSPP, deve individuare (e fornire) adeguati DPI (dispositivi di protezione individuali) quali ad esempio mascherine e/o guanti; nonché
- implementare le misure di prevenzione igienico-sanitarie puntualmente indicate dai recenti provvedimenti legislativi;
- adeguare le proprie policy alle medesime suesposte misure.

Inoltre, il datore di lavoro deve costantemente formare ed informare i propri dipendenti in relazione al nuovo specifico rischio a cui sono esposti.

Privacy: come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali con comunicato del 2 marzo 2020, i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo dipendente o indagini non consentite, informazioni relative alla presenza di eventuali sintomi influenzali, e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. Il Garante ha poi precisato che la finalità di prevenzione e diffusione del Coronavirus deve essere perseguita dai soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.

Protocollo sottoscritto tra Governo e Sindacati in data 14 marzo 2020

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. «Decreto Cura Italia»)

Crediti d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

È riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di Euro 20.000,00 (fino ad esaurimento del tetto di spesa).

DPCM 22 marzo 2020: sospensione attività produttive industriali e commerciali:

Obblighi per le attività non sospese – Studi Professionali



Ordine degli Avvocati di Cagliari

- assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23

Art. 30 - Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

Viene prevista l'estensione della disposizione che prevede il credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro anche per le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione.

DPCM 10 aprile 2020

In ordine alle **attività professionali** si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti **protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di **strumenti di protezione individuale**;
- d) siano incentivate le **operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER GLI STUDI PROFESSIONALI

A) redigere un **protocollo di sicurezza anti-contagio** prendendo come riferimento:

- DPCM 8 marzo 2020, DPCM 10 marzo 2020, D. L. 09/03/2020 n. 14
- DPCM 10 aprile 2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro, firmato da Governo e parti sociali in data 14/04/2020

B) redigere **informativa per dipendenti/collaboratori**, con le indicazioni che il/la titolare dello Studio ha stabilito e conseguente **informativa/autorizzazione al trattamento dei dati** ai fini privacy.

C) redigere **informativa da consegnare ai clienti**, qualora sia necessario l'accesso all'Ufficio per un appuntamento ed a **fornitori e soggetti esterni** che accedono allo Studio professionale.

D) individuare una **unica stanza** per il ricevimento dei clienti e terzi ed il **percorso** dall'ingresso alla stanza



Ordine degli Avvocati di Cagliari

E) affiggere all'ingresso dello Studio e/o nell'informativa da consegnare a clienti e terzi che accedono allo Studio l'elenco delle prescrizioni adottate e dei comportamenti richiesti

IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA

deve stabilire nello specifico le azioni di adeguamento da intraprendere, quali:

- **distribuzione disinfettanti ed utilizzo mascherine e guanti monouso**
- **misure organizzative specifiche**
- **acquisizione di specifiche dichiarazioni da dipendenti, collaboratori, clienti e terzi di:**
 - **aver provveduto in autonomia e prima dell'accesso in studio al controllo della temperatura corporea e che la stessa non è superiore a 37'**
 - **di avere/non avere in atto e di non aver avuto nei 14 giorni precedenti sintomi riconducibili ad un contagio da COVID-19, quali infezione delle vie respiratorie, febbre, spossatezza, etc.**
 - **di essere stato informato delle modalità e finalità di trattamento dei dati comunicati e di consentire al trattamento degli stessi per la finalità di contrasto alla diffusione dell'epidemia e di essere consapevole che gli stessi potranno essere comunicati alle autorità sanitarie nell'ipotesi in cui l'interessato/a sviluppasse, entro i 14 giorni successivi, febbre e/o sintomi di infezione respiratoria**
- **affissione e sottoscrizione di informativa relativa al trattamento dei dati, conforme ai seguenti principi:**
 - **specificità:** deve precedere la raccolta dei dati, deve essere coerente con il principio di minimizzazione e limitarsi ai dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19;
 - **finalità e base giuridica:** dovrà essere indicato che la finalità è la prevenzione dal contagio da COVID-19 e che la base giuridica è l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. D), DPCM 11 marzo 2020;
 - **conservazione e trattamento dei dati:** non può eccedere la conclusione dello stato d'emergenza; i dati non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative; in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore o del terzo. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori dello Studio, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.



Ordine degli Avvocati di Cagliari

- **affissione all'ingresso dello Studio e nei locali in cui è consentito l'accesso dell'elenco delle prescrizioni adottate e dei comportamenti richiesti**
- **effettuazione una pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti di lavoro (ivi compresi i relativi strumenti quali, in via esemplificativa, tastiere, schermi touch, mouse, etc.) e delle aree comuni e di svago con adeguati detergenti;**
 - **qualora sia presente in azienda una persona affetta dal virus, è necessario effettuare una pulizia e sanificazione dei locali in conformità alla Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, n. 5443, unitamente alla loro ventilazione.**
 - **in aggiunta, lo Studio può «organizzare interventi particolari/ periodici di pulizia» ricorrendo, se del caso, agli ammortizzatori sociali (anche in deroga, nei limiti in cui sono e saranno previsti).**
- **indicazione della procedura da seguire per la gestione di persone sintomatiche:**
 - **Nel caso in cui una persona presente in Studio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente; si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali.**
 - **Lo Studio procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.**
 - **Nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni per l'isolamento la persona verrà allontanata dal luogo di lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, in ogni caso secondo le indicazioni fornite dall'Autorità sanitaria.**
 - **Lo Studio collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria**